

# Condizioni generali (CG)

## CombiRisk Business

Edizione 09.2021

### F Assicurazione di protezione giuridica impresa

#### Indice

- F1 Prestazioni assicurate
- F2 Prestazioni non assicurate
- F3 Riduzione delle prestazioni
- F4 Persone, qualità e rischi assicurati
- F5 Rischi non assicurati
- F6 Validità nel tempo e termine di carenza
- F7 Validità territoriale
- F8 Come comportarsi in caso di sinistro
- F9 Casi che consentono all'assicurato di proporre un mandatario
- F10 Procedura in caso di divergenza d'opinioni e come comportarsi nelle pratiche senza probabilità di successo

#### F1 Prestazioni assicurate

La CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alle somme assicurate menzionate nella polizza.

Il sostegno all'assicurato e la liquidazione del sinistro, tramite il proprio servizio giuridico della CAP.

La presa a carico dei seguenti costi:

- spese di perizie ordinate da un tribunale
- spese di una perizia non ordinata da un tribunale, a condizione che sia stata accordata preventivamente dalla CAP e che serva a chiarire un elemento del contenzioso
- spese di giustizia
- spese di mediazione
- ripetibili poste a carico dell'assicurato
- onorari di un avvocato, o di ogni altra persona legittimata allo stesso titolo, designata in seguito mandatario
- cauzioni a seguito di eventi accidentali, per evitare la detenzione preventiva. Questa prestazione è offerta solo a titolo d'anticipo e l'assicurato deve rimborsarla alla CAP.

La CAP può liberarsi dal suo obbligo di prestazioni, assumendo il pagamento del parziale o totale valore di lite.

Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati dalle condizioni particolari, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

Qualora più persone assicurate siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati dalle condizioni particolari, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

#### F2 Prestazioni non assicurate

- Spese ed emolumenti figuranti sulle ordinanze penali, mandati di repressione, decreti d'accusa e decisioni di multa.
- Emolumenti amministrativi notificati a seguito di una revoca della licenza di condurre e della sua restituzione, in caso di ammonimento o in caso di altre sanzioni di natura amministrativa.
- Spese d'analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti.
- Spese di esecuzioni e di fallimenti.
- Spese e onorari notarili.
- Risarcimento dei danni.
- Le spese e ripetibili ottenute in via giudiziaria o transattiva, appartengono alla CAP fino a concorrenza dei suoi costi.

#### F3 Riduzione delle prestazioni

In caso di colpa grave, in particolare alla guida in stato d'ebbrezza, la CAP si riserva il diritto di ridurre le sue prestazioni del 30%.

#### F4 Persone, qualità e rischi assicurati

Le persone, qualità e rischi assicurati sono menzionati nelle condizioni particolari.

#### F5 Rischi non assicurati

I rischi non menzionati nelle condizioni particolari.

In caso di controversie in relazione con i mandati d'amministratore per società diverse da quelle assicurate.

In caso di controversie in relazione con l'attività del contraente come imprenditore generale o totale di costruzione.

Le controversie in relazione alla costruzione o alla trasformazione dei luoghi d'esercizio e degli immobili dell'impresa, quando la legge esige un'autorizzazione di costruzione, e le controversie relative all'acquisto o vendita d'immobili.

Le controversie in relazione al piazzamento o alla gestione di fondi, a titoli di credito (carte valori) e ad affari di natura speculativa.

L'incasso puro e semplice di crediti e le controversie in relazione a crediti ceduti al contraente.

Le controversie in relazione al diritto delle società e delle fondazioni così come le controversie in relazione ai contratti di società semplice.

Le controversie tra comproprietari, proprietari in comune, azionisti, soci di una cooperativa.

Le controversie in relazione con la proprietà intellettuale (come il diritto dei brevetti, il diritto d'autore, il diritto di design, il diritto dei marchi d'impresa).

La difesa da pretese in responsabilità civile extracontrattuali formulate da terzi.

Quando l'assicurato provoca intenzionalmente lo stato di fatto per il quale chiede la protezione giuridica.

Le controversie e le procedure in rapporto con gli auto-veicoli, i natanti a motore e gli aeromobili, se non assicurate con la protezione giuridica circolazione.

In caso di superamento del limite di velocità superiore a: 30 km/h nelle località, 40 km/h al di fuori delle località e 50 km/h sulle autostrade.

Quando il conducente, lo skipper o il pilota al momento del sinistro, non è in possesso di una valida licenza di condurre o di pilota, quando non sia autorizzato a condurre il veicolo, o se conduce un veicolo sprovvisto di targhe valide. Questa esclusione non sarà invocata nei confronti dei passeggeri non a conoscenza di tali fatti.

Le controversie e le procedure a seguito di guerre, sommosse, scioperi o serrate.

Quando si tratti di sinistri in relazione con la fissione o fusione nucleare o irradiazioni non ionizzanti.

Le controversie tra persone assicurate dalla stessa polizza (ad eccezione di controversie con i dipendenti ed il personale interinale).

Quando l'assicurato vuole agire contro la CAP o suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

---

**F6 Validità nel tempo e termine di carenza**

---

La copertura assicurativa entra in vigore al più presto il giorno dopo la sottoscrizione della proposta assicurativa o al più tardi alla data convenuta e dopo la scadenza del termine di carenza quando un tale termine è previsto.

La CAP accorda la protezione giuridica quando il rischio assicurato e l'evento alla sua origine sono avvenuti dopo l'inizio della copertura assicurativa, rispettivamente dopo la scadenza del termine di carenza. Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio, senza interruzione, nonché per controversie riguardanti un contratto concluso dopo l'entrata in vigore del contratto assicurativo.

La CAP non accorda la protezione giuridica quando un sinistro è annunciato dopo la fine del contratto.

Per evento all'origine del rischio assicurato si intende quanto segue:

In caso di controversie con i responsabili in merito a richieste di risarcimento di danni: il fatto su cui si fonda la richiesta medesima (malattia, infortunio, danno materiale).

Quando l'assicurato è oggetto di procedimenti penali o è oggetto di una procedura amministrativa: quando avviene la violazione, concreta o presunta, delle prescrizioni legali che coinvolgono l'assicurato nel procedimento.

In caso di controversie con le assicurazioni:

- l'evento iniziale (infortunio, malattia, ecc.), per le conseguenti prestazioni
- l'evento susseguente (ricaduta, alterazione importante dello stato di salute), per le conseguenti prestazioni (revisione, ecc.).

Per tutti gli altri casi: quando avviene la violazione concreta o presunta delle prescrizioni legali, rispettivamente degli obblighi contrattuali.

---

**F7 Validità territoriale**

---

La protezione giuridica è accordata unicamente a condizione che il foro ordinario ed il diritto ordinario applicabili siano situati in Europa (tutti gli Stati dell'Europa o extraeuropei legati dalla Convenzione Carta Verde).

---

**F8 Come comportarsi in caso di sinistro**

---

In caso di sinistro che possa dar luogo all'intervento della CAP, l'assicurato deve immediatamente avvisarla, indicando dettagliatamente le circostanze dell'evento.

Se quest'obbligo non è rispettato, la CAP può ridurre le proprie prestazioni all'importo cui si troverebbe ridotto qualora l'obbligo fosse stato adempiuto, salvo che l'assicurato provi ed emerga dalle circostanze che la violazione non è imputabile a sua colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute dalla CAP.

La CAP intraprende, congiuntamente all'assicurato, le trattative necessarie alla salvaguardia dei suoi interessi.

L'assicurato prende l'impegno di non consultare un mandatario, non introdurre una causa, non accettare una transazione, non ricorrere contro una decisione senza il consenso della CAP e di trasmettere alla CAP tutti i documenti relativi al sinistro.

Se questi obblighi non sono rispettati, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, salvo che l'assicurato provi ed emerga dalle circostanze, che la violazione di questi obblighi non è imputabile a colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute dalla CAP.

---

**F9 Casi che consentono all'assicurato di proporre un mandatario**

---

Se, in una procedura giudiziaria o amministrativa, il monopolio è in favore di avvocati indipendenti,

se la CAP rappresenta, contemporaneamente, più assicurati i cui interessi sono in conflitto,

in caso di controversia di un assicurato con una delle società del Gruppo Allianz.

Se il mandatario scelto non è accettato dalla CAP, l'assicurato ha il diritto di proporre tre altri mandatarie di studi legali differenti, di cui uno dovrà essere accettato dalla CAP.

---

**F10 Procedura in caso di divergenza d'opinioni e come comportarsi nelle pratiche senza probabilità di successo**

---

In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro, o quando la CAP considera che un intervento non offre probabilità di successo, comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, e informa l'assicurato della possibilità di ricorrere alla procedura arbitrale.

In tal caso, l'assicurato dispone di un termine di 30 giorni per chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP.

L'arbitro può esigere l'anticipazione delle spese processuali presumibili e farne dipendere la continuazione del procedimento. Esso ne determina la ripartizione. Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente.

L'assicurato può introdurre una procedura a sue spese, nonostante il rifiuto d'intervento della CAP. Se la decisione gli sarà più favorevole della soluzione, motivata per scritto, propostagli dalla CAP, questa prenderà a carico le spese legate a tale procedura.